



Ordinanza n. 56 /2017

Prot. n. 107777 del 18 LUG 2017

INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2017 – AUTORIZZAZIONE AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 14 DEL VIGENTE REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE 2017 DA PARTE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SULLA SPIAGGIA DI PALOMBINA

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 30 della L.R. Marche n. 9/2006 che disciplina gli stabilimenti balneari, prevedendo che gli stessi possono essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- l'art. 11 - comma 6 della L. n. 217/2011, come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 18.10.2012, n. 179, che, al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, da stabilire nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
- la DGR Marche n. 534 del 30.05.2016, che ha definito quali attività accessorie degli stabilimenti balneari l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, stabilendo che l'esercizio delle predette attività accessorie è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla specifica normativa di settore. La stessa norma dispone inoltre che le attività in questione devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate oltre che nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- il Regolamento Acustico Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Ancona n. 84 del 25.07.2011;
- l'ordinanza sindacale n. 51/2017 del 22.06.2017 con la quale è stata disposta, la deroga alla attività accessoria di intrattenimenti musicali fino alle ore 01,00 limitatamente ai giorni prefestivi ricadenti nel periodo dal 01.07.2017 al 31.08.2017;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 340 del 29.06.2017 con la quale è stato stabilito che i gestori degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione alimenti e bevande sulla spiaggia di Palombina sono autorizzati, nel periodo dal 01.07.2017 al 03.09.2017, a prolungare le attività di intrattenimento e spettacolo fino alle ore 03,00 nei giorni prefestivi oltre al giorno 15 agosto, fermo restando i limiti già stabiliti per le immissioni sonore;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica delle disposizioni assunte con l'ordinanza sindacale n. 51/2017 sopra citata;


VISTO l'art. 50 – comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;

ORDINA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente ordinanza;
- a modifica delle disposizioni assunte con ordinanza sindacale n. 51/2017 del 22.06.2017, di autorizzare i gestori degli stabilimenti balneari e delle attività di somministrazione alimenti e bevande sulla spiaggia di Palombina allo svolgimento della attività accessoria di intrattenimenti musicali con deroga fino alle ore 03,00 limitatamente ai giorni prefestivi nel periodo dal 01.07.2017 al 03.09.2017 oltre alla giornata del 15 agosto;
- l'attività di intrattenimento deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- di confermare il limite massimo di immissione sonora, così come definito dal Regolamento acustico comunale, in 70 dB (A);
- fatte salve le sanzioni previste da altra normativa vigente, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite come segue:
 - in caso di accertato superamento dei limiti orari e/o di immissione sonora, sarà comminata la sanzione amministrativa di cui all'art. 16 – comma 2 del Regolamento acustico comunale
 - in caso di accertata violazione in materia di somministrazione, sarà comminata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 69 – comma 2 della L.R. Marche n. 27/2009;

Ancona, 18 LUG 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Circelli



IL SINDACO

Avv. Valeria Mancinelli



IL PRESENTE ATTO

DOVRA' ESSERE PUBBLICATO all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune

DOVRA' ESSERE NOTIFICATO A MEZZO PEC A:

- Prefettura di Ancona – piazza del Plebiscito n. 13 – Ancona – PEC protocollo.prefan@pec.interno.it
- Questura di Ancona – via Gervasoni n. 19 – Ancona – PEC ammin.quest.an@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri – via della Montagnola n. 81/A – Ancona – PEC tan29515@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Guardia di Finanza – lungomare Vanvitelli n. 26 – Ancona – PEC an0550000@pec.gdf.it
- Capitaneria di Porto – Molo Santa Maria – Ancona – PEC dm.ancona@pec.mit.gov.it
- Autorità Portuale Ancona – Molo Santa Maria – Ancona – PEC segreteria@pec.porto.ancona.it
- Agenzia del Demanio – via Fermo n. 1 – Ancona – PEC dre.marche@pec.agenziadeldemanio.it
- Confesercenti Marche – PEC confesercentimarche@pecconfesercentian.it
- Confcommercio Imprese per l'Italia – PEC confcommercioancona@legalmail.it
- CNA sede provinciale Ancona – PEC cna.an@certcna.it
- Confartigianato Imprese Ancona – PEC confartigianatoan@pec.confartigianato.it

DOVRA' ESSERE INVIATO A MEZZO MAIL A:

- Sindaco – sede – valeria.mancinelli@comune.ancona.it
- Assessore Urbanistica-Centro Storico-Commercio – sede – pierpaolo.sediari@comune.ancona.it
- Direzione SUI SUAP e SUEP – sede – giacomo.circelli@comune.ancona.it
- Direzione Patrimonio Comunale – sede – ermanno.frontaloni@comune.ancona.it
simone.graziosi@comune.ancona.it
- Ufficio Comunicazione Istituzionale-URP-Stampa – sede – urp@comune.ancona.it
- Comando Polizia Municipale – sede – massimo.fioranelli@comune.ancona.it

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

a Decreto / Ordinanza sindacale n. 56 del 18 LUG 2017

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (Integralmente o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione. * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario: (...) (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

IL DIRIGENTE


Arch. Giacomo Circelli

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

IL DIRIGENTE
Arch. Giacomo Circelli



(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

- Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti del Sindaco hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".
- Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all' articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".